

1
2017

CENTRO
STUDI EPPI

Jobs Act autonomi
(Legge 22 maggio 2017 n. 81)



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI



JOBS ACT AUTONOMI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” nota come Jobs Act Autonomi, al Capo I intitolato “Tutela del lavoro autonomo”, prevede l'estensione dei diritti e delle tutele dei professionisti, in termini di welfare, tutela contrattuale e dignità della professione. Di seguito una breve panoramica, senza presunzione di esaustività, delle previsioni di maggior interesse per i liberi professionisti.



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 delimita l'ambito di applicazione della legge ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 2222 del Codice Civile (Contratto d'opera), definiti come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:

- gli imprenditori;
- i piccoli imprenditori definiti, ai sensi dell'art. 2083 Codice Civile (coltivatori, artigiani, commercianti, ecc.).



ART. 2 - TUTELA DEL LAVORATORE AUTONOMO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

L'art. 2 estende le norme di tutela del D.Lgs.231 del 2002 e successive modificazioni, in quanto compatibili, alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, o tra lavoratori autonomi, oppure tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni.

Con il provvedimento normativo che ci occupa, si vuole apprestare idonea tutela al professionista creditore, fissando definitivamente principi e concetti già condivisi nella pratica e nella giurisprudenza, per i ritardi nei pagamenti. La norma si applica alle transazioni commerciali da intendersi come quei contratti, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Di seguito sinteticamente le “garanzie”, introdotte:

- a) il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
- b) Gli interessi si calcolano sull'importo dovuto, che comprende “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”. Il tasso dell'interesse di mora è pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (la BCE) rilevato il primo

giorno di ogni semestre, aumentato di otto punti percentuali;

- c) gli interessi moratori decorrono, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tale termine è calcolato in via di principio dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (fattura pro-forma) quando la data di ricevimento è “certa” e la fattura/richiesta di pagamento segue l’esecuzione della prestazione.
- d) il mancato rispetto dei termini comporta, altresì, il diritto del creditore al ristoro delle eventuali spese di recupero crediti sostenute. Questa è un’altra importante previsione recata dalla normativa, e che potrà costituire un indubbio «disincentivo» per il debitore a ritardare i pagamenti. L’importo dei costi di recupero è parametrato alle tariffe degli avvocati per l’attività stragiudiziale. Inoltre, il creditore – salvo che il debitore che paghi in ritardo dimostri che esso non sia a lui imputabile – potrà chiedere anche il risarcimento dei maggiori danni che siano conseguenza immediata e diretta del ritardo;
- e) le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nei contratti, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. La grave iniquità è soppesata dal giudice su base casistica; a questo fine il giudice valuterà:
1. il “grave” scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;

2. la natura dei servizi oggetto del contratto;
3. l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al tasso degli interessi di mora, dei termini di pagamento o dell’importo dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero del credito.

Si considera sempre gravemente iniqua, senza la possibilità di dare una prova contraria, la clausola contrattuale che esclude l’applicazione degli interessi di mora. Si presume che sia gravemente iniqua, ma con la possibilità di provare il contrario, la clausola contrattuale che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito

In ogni caso, l’art. 11 del D.Lgs. 231 del 2002 prevede che restino “salve” le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali “che contengono una disciplina più favorevole per il creditore”.

Quanto all’ambito di applicazione geografica, la norma trova applicazione a tutti i contratti eseguiti in Italia indipendentemente dalla eventuale legge straniera che regola il contratto per scelta delle parti.

Per concludere, vale la pena specificare che restano escluse da tali disposizioni, le transazioni commerciali rese a privati consumatori.



ART. 3 - CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE

L’art. 3 si preoccupa di regolamentare il contratto professionale tra il committente ed il professionista, finora interamente rimesso alla volontà delle parti contraenti e quindi rimasto in un ambito di atipicità.

A tal riguardo il Jobs Act dispone che l’incarico professionale deve essere stipulato in forma scritta, classificando come abusiva la condotta del

committente che si rifiuti di stipulare il contratto in tale forma.

Parimenti sono definite abusive e prive di efficacia le clausole che:

a) attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;

b) le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o di altra richiesta di pagamento (ad esempio, preavviso di parcella o fattura pro-forma).

Nelle ipotesi di violazioni dei suddetti divieti, le clausole sono considerate inefficaci ed al lavoratore autonomo è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.

Viene, infine, estesa la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 192/1998 relativa all'abuso di dipendenza economica, in quanto compatibile, ai lavoratori autonomi.

Si considera dipendenza economica la situazione in cui un soggetto sia in grado di determinare, nei rapporti contrattuali con un altro soggetto (lavoratore autonomo), un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Il divieto di abuso dipendenza economica è astrattamente applicabile a ogni tipologia di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, ma occorre che in concreto il prestatore di lavoro si trovi in una situazione effettiva di dipendenza economica dal cliente, che può essere determinata da diversi fattori e circostanze, così da giustificare uno speciale regime protettivo

A questo proposito, occorre altresì considerare, sempre in base all'art. 9 della legge n. 192/98, che la dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire (sul mercato) alternative soddisfacenti.

Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.



ART. 4 - APPORTI ORIGINALI ED INVENZIONI

L'art. 4 stabilisce che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni, realizzati nell'esecuzione del contratto, spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata. Non può considerarsi una disposizione innovativa, poiché il nostro sistema già dispone di una regolamentazione (perlopiù di origine giurisprudenziale) riguardante i diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni. Tuttavia, ribadire questi principi è senz'altro utile e serve a sancire definitivamente i principi in materia di utilizzazione economica degli stessi.

La norma parla genericamente di «apporti originali», dunque è da ritenere che trovi applicazione ad ogni tipo di creazione.



ART. 5 - ATTI PUBBLICI RIMESSI ALLE PROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI

L'art. 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possono essere

rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, e deve contenere misure che assicurino il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pubblici, e posano fornire garanzie in ordine ad eventuali conflitti di interesse nell'esercizio delle funzioni così rimesse ai professionisti.

Non resta che attendere l'esercizio della delega per capire quali atti saranno rimessi ai professionisti, atti che inevitabilmente verranno individuati in un tavolo tecnico con i diversi Ordini professionali.



ART. 6 - ENTI DI PREVIDENZA – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Anche in questo caso è prevista una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato – gestori di forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi – di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

La nuova delega potrebbe facilitare le sinergie tra le Casse, per costruire pacchetti innovativi di aiuti. Anche in questo caso, quindi, occorrerà attendere l'esercizio della delega e l'orientamento dei Ministeri per capire come in concreto potrà esplicitarsi questa innovativa possibilità riconosciuta alle Casse.



ART. 8 - ESCLUSIONI DAL REDDITO IMPONIBILE DEL LAVORATORE AUTONOMO

E' prevista l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo:

A) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;

B) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al committente delle suddette spese, si osserva che, oltre al presupposto dell'inerenza, è necessario che i documenti fiscali siano intestati al committente e riportino gli estremi del lavoratore autonomo che ha fruito delle prestazioni di servizi.

Nessuna modifica è stata apportata al regime di deducibilità delle spese di rappresentanza che restano deducibili nei limiti precedentemente previsti.



ART. 9 - DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La nuova disciplina sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale. Le modifiche comportano il passaggio da un regime di deducibilità forfettario, ad un regime di deducibilità integrale con previsione di un limite massimo annuale di deduzione. In particolare, è previsto:

- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di

formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;

- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca, erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive per il lavoro;

- l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni, fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta dei premi pagati per polizze o contratti che proteggono gli autonomi dai rischi di mancato pagamento delle parcelle da parte dei clienti, per il vero coperture assicurative di complicata reperibilità sul mercato assicurativo.

Si tratta, comunque, di una conferma di regole già applicate nella pratica, perché la deduzione di questi costi è già prevista, in base alle regole generali, dal principio di inerenza delle spese all'attività del lavoratore autonomo.



ART. 10 - SPORTELLO DEDICATO AL LAVORO AUTONOMO

E' previsto che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo. Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: (i) gli ordini e i collegi professionali; (ii) le associazioni delle professioni non organizzate in ordini

o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; (iii) le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.



ART. 11 - SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDI PROFESSIONALI.

Il provvedimento reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, con lo scopo di semplificarle e di adattare alla effettiva dimensione dei rischi negli uffici. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sulla base di alcuni principi, quali: (i) l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione, idonee a garantire la tutela della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione; (ii) la determinazione di misure tecniche amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche organizzative degli studi professionali; (iii) la semplificazione degli adempimenti meramente formali; (iv) la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.



ART. 12 - APPALTI E FONDI EUROPEI

E' stabilito che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi, nonché

ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione.

Viene, inoltre, definitivamente sancita l'equiparazione tra lavoratori autonomi e piccole e medie imprese per quanto riguarda l'accesso alle misure e alle opportunità offerte dai programmi operativi nazionali e regionali, come previste dai fondi comunitari.

La disposizione rappresenta un'evoluzione della previsione contenuta nella legge di Stabilità 2016, ora abrogata, che garantiva la possibilità di beneficiare dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020. In questo modo, da oggi, viene giustamente soppresso ogni limite temporale.

In ordine alla partecipazione ai bandi, viene, di fatto, estesa ai lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione, consentendo, quindi, agli stessi di partecipare ai bandi anche attraverso reti di imprese, pure in forma di reti miste;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali.



ART. 17 - TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO PERMANENTE

Da ultimo, viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da

rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di welfare ed alla formazione professionale.



ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni in argomento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU avvenuta il 13 giugno 2017 e si applicano quindi agli incarichi/ transazioni commerciali conclusi a decorrere da tale data, mentre per l'applicazione pratica delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 ed 11 occorrerà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Articolo 2222 e seguenti del Codice Civile
- ✓ Legge n. 192 del 1998
- ✓ Direttiva 2000/35/CE
- ✓ D.Lgs.231 del 2002 e s.m.i.
- ✓ Legge n. 208 del 2015